



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
SALERNO**

**BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 CANDIDATI
PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO**

EX ART. 73 D.L. 69/2013 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, e ss.mm.), modificato dagli artt. 50 e 50 bis del D.L. 24.6.2014 n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114)

DECRETON. 29/17

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in Legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi "contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e alla frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione";

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano << in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all' articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreta 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età >>;

Vista l'articolo 50.2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro,

<<L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni>>;

Considerato che il comma 13 già prevedeva che <<Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo della stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale>> e il comma 15 che <<L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario>>;

Visto il comma 2 dell'art. 73 D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia <possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea>;

DECRETA

Art. 1

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande all'ammissione dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, per la selezione di n. 4 candidati.

Gli interessati possono depositare le domande presso la Segreteria della Presidenza negli orari di apertura al pubblico ovvero inviarle a mezzo raccomandata A/R, a: **Tribunale per i Minorenni, Largo San Tommaso d'Aquino, Salerno**. In entrambi i casi, **le domande devono pervenire all'Ufficio entro il giorno 11 dicembre 2017**

La domanda va presentata in carta semplice con sottoscrizione non autenticata, avvalendosi del format allegato (**allegato A**) ed allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 73 d.L. n. 69/2013, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2

Per presentare la domanda di accesso al tirocinio formativo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quinquennale e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/ 110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza

Art. 3

Le attività di tirocinio cominceranno il 15 gennaio 2018 e si concluderanno il 15 luglio 2019.

Gli ammessi al tirocinio saranno affiancati ad un magistrato affidatario ed avranno compiti di studio, ricerca e redazione bozze di provvedimenti.

All'esito dell'ammissione, sarà predisposto per ciascun tirocinante un apposito progetto formativo, concordato con il magistrato affidatario, in cui verranno analiticamente indicate le attività che saranno chiamate a svolgere, le modalità di frequenza nonché gli obblighi che saranno tenuti a rispettare (**allegato B**).

All'esito del tirocinio, in caso di esito positivo, verrà rilasciata un'attestazione di frequenza, corredata da una relazione del magistrato affidatario.

Al tirocinante non compete alcun rimborso spese a carico dell'Ufficio, eccezion fatta per la borsa di studio di cui all'art. 73.8-bis d.l. n. 69/2013, la cui determinazione e

rimessa al Ministro della Giustizia.

Art. 4

Il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario nonché per sopravvenute esigenze organizzative.

Art. 5

In caso di domande superiori ai posti disponibili, la selezione avverrà secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- media più alta nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- voto di laurea;
- minore età anagrafica;
- possesso di altri titoli universitari o postuniversitari;
- frequenza della Scuola di Specializzazione in corso;
- colloquia informativo finale con la Commissione per i tirocini formativi da istituirsi dal Presidente del Tribunale.

Art. 6

I sigg. tirocinanti ammessi allo stage saranno tenuti, a loro cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla immissione in servizio a stipulare apposita polizza assicurativa sugli infortuni che dovessero occorrere durante lo svolgimento del tirocinio. **La mancata stipula della polizza sarà considerata causa ostativa alla prosecuzione del tirocinio.**

Art. 7

Per tutto quanto non richiamato nel presente bando, si applica l'art. 73 dl. n. 69/2013.

Al presente bando viene data la più ampia diffusione, mediante la sua pubblicazione sui siti ufficiali del Tribunale, all'albo degli Ordini Forensi e con affissione negli spazi autorizzati degli Uffici Giudizi

Salerno, 6.11.2017

Il Presidente del Tribunale per i minorenni

Dott. Pasquale Andria

